

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 191**

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 18 maggio 2023*

-----

MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1  
(STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

-----

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 22  
della legge statutaria 1/2005)*

1. Il comma 5 bis dell'articolo 22 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Marche) è sostituito dal seguente:

“5 bis. Le Commissioni consiliari permanenti restano in carica per l'intera legislatura e sino al termine della legislatura. Le Commissioni consiliari permanenti nominano al proprio interno con voto limitato ad uno, un Presidente ed un Vicepresidente; le stesse possono in presenza di gravi motivi disporre la loro revoca con una maggioranza non inferiore ai 4/5 dei componenti. Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 3 e 6 dell'articolo 13.”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. Questa legge entra in vigore a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.